

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di Esperto fiduciario / Esperta fiduciaria

Modifica del 13 APR 2022

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 4 agosto 2012 concernente l'esame professionale superiore di Esperto fiduciario / Esperta fiduciaria è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituita da «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.12 (...). Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

7.1 Titolo e pubblicazione

7.12 (...)

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Qualified trustee expert, Federal Diploma of Higher Education**


¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo, il 11.3.2022

Organizzazione promotrice per l'esame professionale superiore d'esperto fiduciario / esperta fiduciaria


Samuel Daffner
Presidente

La presente modifica è approvata.

Berna, il 13/04/2022

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI


Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

Organizzazione promotrice per l'esame
professionale superiore d'esperto fiduciario / esperta fiduciaria

REGOLAMENTO D'ESAME

per **04 AGO 2012**

l'esame professionale superiore di Esperto fiduciario / Esperta fiduciaria

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame è volto a stabilire se il candidato è in possesso delle capacità necessarie per esercitare autonomamente la professione di esperto fiduciario / esperta fiduciaria e di conoscenze approfondite nelle materie Diritto, Contabilità, Imposte, Revisione nonché Fiduciario e Consulenza aziendale. All'esame professionale superiore il candidato deve dimostrare di essere in grado di offrire consulenza e assistenza alle imprese in tutti i settori.

PROFILO PROFESSIONALE DELL'ESPERTO FIDUCIARIO DIPLOMATO / ESPERTA FIDUCIARIA DIPLOMATA

Ambito di lavoro

Gli esperti fiduciari diplomati / le esperte fiduciarie diplomate sono in grado di assumere una funzione qualificata e di ampio respiro in tutti gli ambiti d'attività nel settore fiduciario, così come nella consulenza aziendale e imprenditoriale. Offrono consulenza ai clienti, in particolare a privati e PMI, in merito a tutte le questioni imprenditoriali ed economiche presentandosi come competenti generalisti.

Mansioni e competenze operative

Gli esperti fiduciari / le esperte fiduciarie assumono incarichi impegnativi e accompagnano i loro clienti nell'attuazione degli stessi.

Essi sono in grado di:

- allestire, tenere e controllare la contabilità finanziaria, incl. la contabilità ausiliaria, specificamente per ogni cliente.
- allestire la contabilità in modo consolidato ed effettuare consolidamenti.
- redigere e valutare chiusure intermedie e chiusure annuali, rapporti di gestione e finanziari e bilanci ambientali secondo gli standard svizzeri.
- implementare sistemi di calcolo dei costi correntemente in uso ed effettuare calcoli.
- offrire consulenza ai clienti su questioni fiscali complesse e redigere dichiarazioni d'imposta.
- riconoscere e pianificare sul lungo periodo ottimizzazioni fiscali per i clienti.
- risolvere in modo completo le questioni legate all'imposta sul valore aggiunto.

- offrire una consulenza complessiva ai clienti su questioni giuridiche attuali, offrire supporto nei rami del diritto matrimoniale e successorio e assumere il ruolo di esecutore testamentario.
- pianificare ed eseguire revisioni limitate e ordinarie secondo gli standard svizzeri.
- offrire supporto alle aziende e ai gruppi imprenditoriali nei rami della valutazione dell'azienda e della pianificazione di bilancio, finanze e investimenti, sviluppare sistemi di controlling, analizzare i risultati e definire i provvedimenti da adottare.
- offrire consulenza ai clienti su tematiche di finanziamento complesse.
- pianificare e attuare costituzioni, ristrutturazioni, risanamenti e liquidazioni.
- comunicare in modo chiaro e comprensibile con i loro clienti, sviluppare con loro un rapporto di fiducia e farsi garanti della discrezione dei dati di cui vengono in possesso.

Gli esperti fiduciari / le esperte fiduciarie sono abituati/e a lavorare in modo indipendente e ad assumere responsabilità tecniche e personali. Dimostrano un modo di pensare analitico e la capacità di combinare più ambiti, e sono in grado di risolvere con competenza problematiche complesse. Nel loro ambito professionale tengono conto della legislazione e delle disposizioni attuali come pure delle regole professionali e di etica professionale.

Esercizio della professione e contesto lavorativo

Gli esperti fiduciari / le esperte fiduciarie svolgono la propria attività per persone fisiche e giuridiche. Offrono autonomamente consulenza ai loro clienti e assumono responsabilità. Si contraddistinguono per il loro modo di pensare analitico e la capacità di combinare più ambiti, e sono in grado di affrontare problematiche complesse. Adottano una visione onnicomprensiva, tengono in considerazione aspetti sia sociali sia ecologici, e dispongono di conoscenze interdisciplinari. In questo modo offrono ai loro clienti un valore aggiunto.

Contributo alla società, all'economia e all'ambiente

Gli esperti fiduciari / le esperte fiduciarie impiegano le proprie conoscenze e le proprie capacità per il raggiungimento di risultati economici sostenibili per i loro clienti, e quindi per la società. Si impegnano all'interno dell'economia e contribuiscono alla creazione di un rapporto di fiducia tra clienti, autorità e terze parti.

1.2 Organo responsabile

1.2.1 L'organo responsabile è formato dall'organizzazione seguente:

Organizzazione promotrice per l'esame professionale superiore d'esperto fiduciario / esperta fiduciaria

Formata dai membri seguenti:

- FIDUCIARI|SUISSE Unione svizzera dei fiduciari
- Società degli impiegati del commercio

1.2.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da almeno 5 membri e nominata dall'organizzazione promotrice per un periodo di 3 anni.

2.12 L'organo responsabile definisce il/la presidente della commissione GQ per un periodo di 3 anni. Per il resto la commissione per la garanzia della qualità si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 **Compiti della commissione GQ**

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) elegge il/la presidente e i membri delle commissioni di specialisti per gli esami scritti e orali;
- h) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- i) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- j) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento del diploma;
- k) tratta le domande e i ricorsi;
- l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- m) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze economiche, sociali ed ecologiche del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dell'organizzazione promotrice.

2.3 **Notifica al pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) il modulo di iscrizione interamente compilato e sottoscritto;
- b) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- c) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- d) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- e) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- f) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- g) un estratto dal Casellario giudiziale centrale rilasciato entro gli ultimi sei mesi.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) possiede un attestato professionale di un esame professionale, un diploma di un esame professionale superiore, una laurea di un'università svizzera, di una scuola universitaria professionale, di una scuola specializzata superiore o un attestato o diploma equivalente;
- b) ha acquisito almeno 3 anni di pratica professionale qualificata.
- c) non risulta segnalato all'interno del Casellario giudiziale centrale afferente alla sua attività professionale;
- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La pratica professionale qualificata deve essere stata completata entro il 31 maggio dell'anno d'esame. Questa pratica professionale deve essere stata conseguita in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Rientrano tra gli elementi della pratica professionale qualificata le seguenti attività legate alla clientela:

- Fiduciario e Consulenza aziendale
- Contabilità e Finanze
- Diritto fiscale
- Revisione
- Pratica giuridica

La pratica professionale qualificata triennale deve essere fornita dopo l'ottenimento dell'attestato come indicato al punto 3.31 a).

3.33 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- 1 Pratica giuridica
- 2 Contabilità e Finanze
- 3 Conduzione aziendale
- 4 Diritto fiscale
- 5 Basi della revisione
- 6 Fiduciario e Consulenza aziendale, Basi

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive.

3.34 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.35 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 50 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco. L'esame viene tenuto in ogni lingua ufficiale che sia stata scelta da almeno 5 candidati. Qualora in un anno l'esame non si tenga in una delle lingue ufficiali per insufficienza di iscrizioni, l'anno successivo l'esame si terrà in tale lingua se questa sarà scelta da almeno 2 candidati.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 3 settimane prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 2 mesi dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Studio di casi	Scritto	480 min.	3 volte
2 Revisione	Scritto	120 min.	1 volta
3 Fiduciario e Consulenza aziendale	Orale	45 min.	1 volta
Totale		645 min.	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Requisiti d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva è pari o superiore a 4.0.

- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - il superamento o meno dell'esame finale;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.
- 6.5 Ripetizione**
- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali non è stata ottenuta una nota pari o superiore a 5.0.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione per la garanzia della qualità.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **esperto fiduciario diplomato / esperta fiduciaria diplomata**
- **diplomierter Treuhandexperte / diplomierte Treuhandexpertin**
- **expert fiduciaire diplômé / experte fiduciaire diplômée**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: "Qualified trustee expert with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training".

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30

giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. Se il reclamo viene respinto, i costi del provvedimento vengono addebitati alla parte ricorrente.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento dell'8 settembre 2008 concernente l'esame professionale superiore d'esperto fiduciario / esperta fiduciaria è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 Il primo esame basato sul presente regolamento si tiene nell'anno 2012.
- 9.22 Chi deve ripetere l'esame conformemente al regolamento dell'8.9.2008 relativo all'esame professionale superiore d'esperto fiduciario / esperta fiduciaria avrà la possibilità di farlo la prima e la seconda volta rispettivamente negli anni 2012 e 2013.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2012.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 28 giugno 2012

Organizzazione promotrice per l'esame professionale superiore d'esperto
fiduciario / esperta fiduciaria



Peter Weber
Presidente

Il presente regolamento è approvato.

04 AGO 2012

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice: Der Geschäftsführende Vizedirektor

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold

Blaise Roulet